



CITTÀ DI MIGNANO MONTE LUNGO

PROVINCIA DI CASERTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORIGINALE

Registro Generale n. 12

ORDINANZA SINDACALE

N. 12 DEL 24-05-2024

Ufficio:

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA A CONSENTIRE IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI-(art.191 del D.lgs.n. 152/2006).

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di maggio, il Sindaco **Andrea De Luca**

ORDINA

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza,

PREMESSO che

- tra i servizi erogati dal Comune vi è quello igiene urbana che è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica;
- la nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione Europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale (Sentenza n. 272/2004 della Corte di Giustizia UE);
- i Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio;
- gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico;
- il servizio di igiene urbana è un servizio pubblico locale di rilevanza economica (Consiglio di Stato, Sez. V, 03/05/2012 n. 2537), in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 d.lgs. n. 22/1997)» (C. Conti, Lombardia, sez. contr., parere del 27 giugno 2013, n. 263; conf. Id., parere del 17 gennaio 2014, n. 20).
- Il servizio di igiene urbana rientra fra i servizi pubblici essenziali ai sensi della normativa vigente e conseguentemente sono compresi nell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali del 19.09.2002;

- l'Amministrazione Comunale, non disponendo delle necessarie risorse umane e strumentali, deve individuare la forma di gestione più idonea per la gestione del servizio, mantenendo in amministrazione diretta le attività di controllo e verifica delle operazioni affidate;
- il servizio di igiene urbana, oltre ad essere un servizio di rilevanza economica, è un servizio "a rete" e quindi l'affidamento compete alla Regione Campania – che si avvale dei relativi enti d'ambito – ai sensi della L.R. 14/2016 e della normativa nazionale di settore;
- l'affidamento programmato da parte del comune – di durata triennale - può avere una minore durata in conseguenza all'attuazione delle disposizioni della LR. 14/2016, relative all'affidamento del servizio da parte dell'Ente D'Ambito Caserta (EDA CE), di cui all'art. 25 della predetta Legge Regionale.
- il Servizio di Igiene Urbana e Ambientale è gestito dal Comune di Mignano Monte Lungo mediante contratto d'appalto stipulato, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, in data 20/02/2024 rep. n. 688/2024 registrato al n. 9276 serie 1T del 22/03/2024 e, in forza dello stesso contratto, il servizio veniva affidato alla società CZETA SpA , con sede in Vicenza (VI) alla via Biron Di Sopra 185 – 36100, P.IVA 04352200234;
- in data 21/05/2024 veniva acquisita al protocollo comunale n. 4076 nota della Prefettura di Caserta, con la quale questo ente veniva informato che la Prefettura di Vicenza aveva adottato, nei confronti della società affidataria del servizio, il provvedimento di interdittiva antimafia prot. N. 0047738 del 17.05.2024;

VISTO l'art. 94, comma 2, del D.lgs. 159/2011, rubricato: Effetti delle informazioni del prefetto, statuisce quanto segue: ***“Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”***;

VISTI

- l'art. 80, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in quanto trattasi di gara indetta sotto la vigenza del precedente codice dei contratti) che statuisce altresì quanto segue: ***“Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'[articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#). (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)”***;
- l'art. 108, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in quanto trattasi di gara indetta sotto la vigenza del precedente codice dei contratti) statuisce altresì quanto segue: ***“Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:***

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[articolo 80](#).”

CONSIDERATO CHE

- con recente Parere di precontenzioso n. 159 del 26 marzo 2024, l'ANAC in una fattispecie analoga al caso in esame ha statuito quanto segue: *“In presenza di una informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto competente, la stazione appaltante, conformandosi al suddetto provvedimento, deve annullare in autotutela l'aggiudicazione disposta per perdita in capo al concorrente del requisito dell'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.”*;
- la causa di esclusione in esame rileva, tuttavia, non solo in fase di affidamento del contratto, ma anche in fase di esecuzione dello stesso e per tutta la sua durata (cfr. Parere ANAC funzione consultiva n. 43 del 19 settembre 2023);
- Come noto, infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, *“nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità”* (ex multis Cons. Stato, V, 12 maggio 2020, n. 2968 e Ad. Plenaria n. 8/2015);
- il possesso dei requisiti di ammissione, infatti, *“si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell'impresa di presentare un'offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell'instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la P.A.”* (TAR Campania n. 6203/2022, richiamando l'orientamento dell'Adunanza Plenaria n. 8/2015);
- il Consiglio di Stato, sul punto, ha statuito quanto segue: *“La determinazione amministrativa di caducazione del contratto d'appalto, in caso di informativa antimafia sopravvenuta alla sua stipulazione, è emanata nell'esercizio di un potere vincolato della stazione appaltante (su cui, di recente, anche Cons. Stato, III, 21 giugno 2022, n. 5093), per la legittimità del quale rileva soltanto la situazione dell'impresa risultante alla data dell'adozione del provvedimento di recesso. Il giudizio di legittimità di quest'ultimo prescinde dagli accadimenti successivi, compresi i contenziosi riguardanti lo stesso provvedimento prefettizio (...). Parimenti sono irrilevanti gli strumenti amministrativi attivati dall'impresa per rimuovere l'accertamento della propria incapacità ad essere destinataria di un rapporto con la pubblica amministrazione, nel quale si sostanzia l'interdittiva antimafia, almeno fintantoché gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011 non vengano sospesi, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 7, dello stesso d.lgs., col provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'art. 34 o il controllo giudiziario previsto dall'art. 34 bis (...) (Consiglio di Stato, sentenza n. 5968/2023);*
- sempre il Consiglio di Stato, sez. 5, con sentenza n. 8558/2022, in tema di principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione alla luce del codice antimafia e degli effetti dell'interdittiva antimafia e controllo giudiziario, ha stabilito quanto segue: *“Il controllo giudiziario ex art. 34 bis cit. può sospendere gli effetti della interdittiva, ma non può eliminare gli effetti già prodotti dall'interdittiva stessa, da cui è stata attinta l'impresa in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazione mafiosa nel peculiare periodo temporale in corso. Va escluso, pertanto, che l'assoggettamento a controllo giudiziario ex art. 34-bis cit. possa consentire il diritto dell'impresa alla reintegrazione nella esecuzione dei lavori affidati nello specifico periodo in cui è stato necessario disporre una interdittiva antimafia. (...) l'ammissione (o anche la sola richiesta di ammissione) al controllo giudiziario delle attività economiche e dell'azienda di cui all'art. 34 -bis d.lgs. n. 159 del 2011 non ha conseguenze sui provvedimenti di esclusione (anche adottati ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016), i cui effetti contestualmente si producono e si esauriscono in maniera definitiva nell'ambito della procedura di gara interamente considerata, di modo che non vi è possibilità di un ritorno indietro per via della predetta ammissione. Pertanto vale il principio generale dell'efficacia solo per l'avvenire dell'ammissione al controllo giudiziario, con la conseguente possibilità di partecipazione in situazioni di controllo ad altre procedure di gara (cfr. v. anche in motivazione Cons. Stato, V, 14 aprile 2022, n. 2847);*
- stante quanto sopra può, pertanto, osservarsi che sulla base del disposto dell'art. 80, comma 2 del d.lgs. 50/2016, delle richiamate previsioni del d.lgs. 159/2011, nonchè dei dedotti chiarimenti offerti dalla giurisprudenza amministrativa, in caso di interdittiva antimafia a carico dell'appaltatore, intervenuta in corso di esecuzione del contratto d'appalto, la stazione appaltante è tenuta a procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi del citato art.

108, comma 2, senza che incida su tale esercizio vincolato dell'azione amministrativa la pendenza di contenziosi o l'attivazione di strumenti amministrativi volti a rimuovere il provvedimento prefettizio, nel senso sopra indicato;

- in dipendenza di quanto precede, tenuto conto che nel caso di specie non è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria approvata all'esito della gara d'appalto in questione, stante l'assenza di alcun operatore economico utilmente collocato dopo Czeta SpA, deve procedere con separato atto, all'affidamento del servizio di igiene urbana nei confronti di altro operatore economico operante nel settore dell'igiene urbana;
- il presente provvedimento, ai sensi della legge 241 del 1990, non è soggetto a comunicazione di avvio del procedimento, avendo esso natura vincolata in base al disposto dell'art. 21 octies, comma 2, della richiamata legge 241/1990, norma che si ritiene applicabile al caso in esame;
- in tal senso, la Giurisprudenza ha ritenuto di dovere escludere l'obbligo di invio della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'atto di affidamento ovvero di recesso dal contratto, "*non potendosi l'amministrazione appaltante determinare diversamente (art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990), né potendo, peraltro, la stessa né procedere ad istruttoria e a valutazioni autonome su quanto risultante dall'informativa, né valutare lo stato di esecuzione del contratto, stante il chiaro disposto dell'art. 92, d lgs n. 159/2011.*" (Consiglio di stato, sezione quarta, sentenza del 20 luglio 2016 n. 3247);

RICHIAMATA la determina del Responsabile del Settore Tecnico/Lavori Pubblici n. 141 (n. 254 della raccolta generale) del 24.05.2024 con la quale si è stabilito di recedere e dichiarare risolto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94, comma 2, del vigente D.lgs. 159/2011 e dell'art. 108, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in quanto trattasi di gara indetta sotto la vigenza del precedente codice dei contratti), il contratto di appalto rep. 688 del 20.02.2024 stipulato tra il Comune di Mignano Monte Lungo e Czeta SpA (partiva iva 04352200234) quale aggiudicataria del servizio di igiene urbana;

CONSIDERATO CHE - al fine di non interrompere il servizio pubblico di igiene urbana ed al fine di adottare tutti gli atti utili a scongiurare un'interruzione del servizio, nonché una possibile crisi sanitaria e/o di ordine pubblico, che potrebbero scaturire a causa dell'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria, è necessario individuare un operatore economico per la gestione del servizio durante il periodo di *crisi* generata dall'informativa antimafia e dal conseguente obbligo di recesso;

A TAL FINE il Responsabile del Settore Tecnico ha esperito una procedura informale per l'individuazione di un operatore economico al quale affidare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;

DATO ATTO che gli esiti della predetta procedura di cui alle note prot. n. 4132 del 22.05.2024 e prot. n. 4178 del 24.05.2024 hanno condotto all'individuazione dell'operatore economico C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE con sede in VIA DELLE PUGLIE, 47 BENEVENTO, P.IVA 03697610651 che si è reso disponibile per la gestione del servizio a decorrere dal 01.06.2024, fino al 31.12.2024;

VISTO l'art. 94 del D.Lgs. 159/2011 e la natura di *servizio pubblico essenziale* del servizio di che trattasi che richiede la garanzia della prosecuzione dello stesso, da parte del gestore uscente, fino al passaggio di cantiere;

CONSIDERATO quindi che

- il servizio di igiene urbana rientra tra i servizi pubblici essenziali che non possono essere interrotti;
- nella qualità di autorità sanitaria locale, alla luce della condizione di *crisi* che si è determinata, appare assolutamente necessario adottare tutti gli atti utili a scongiurare un'interruzione del servizio di igiene urbana, nonché una possibile crisi sanitaria e/o di ordine pubblico, che potrebbero scaturire a causa dell'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria;
- pur consentendo gli importi contrattuali un affidamento diretto mediante atto gestionale, appare opportuno l'utilizzo dello strumento eccezionale dell'ordinanza sindacale al fine di
 - a) derogare alle norme del codice dei contratti pubblici in materia di controlli sui requisiti generali e speciali, ad eccezione della verifica dell'iscrizione del nuovo operatore economico nelle *white list antimafia*, di cui alla L. 190/2012 art. 1 co. 52 e ss, che risulta confermata mediante iscrizione

dell'operatore C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE con sede in VIA DELLE PUGLIE, 47 BENEVENTO, P.IVA 03697610651 nelle *white list* della Prefettura di Benevento;

- b) Imporre la gestione al nuovo operatore individuato, con specifico provvedimento di ordine, al fine di evitare interruzioni di un servizio essenziale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre in merito alle problematiche su esposte attraverso l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50 D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 191 D.Lgs. 152/2006, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti in deroga alle disposizioni vigenti, ricorrendone i motivi dell'urgenza, mediante provvedimento *extra ordinem*, per non interrompere un servizio di pubblica utilità così rilevante;

VISTO l'art. 50, co. 5, del D.lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che: “[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale...”;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 che dispone:

*“1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, **qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente**, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, **ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti**, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.*

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

(...)

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

(...)

DATO ATTO che per la sua stessa natura la presente ordinanza ha carattere “**contingibile ed urgente**” che, secondo la sentenza 115/2011 della Corte Costituzionale, a differenza di quella ordinaria, può “*derogare a norme legislative vigenti*”, fondandosi sul presupposto “*dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti*”.

STABILITO che, in ragione della disponibilità del nuovo gestore di iniziare il servizio in data 01.06.2024, il passaggio di cantiere possa avvenire in data 31.05.2024;

RITENUTO PERTANTO di

- dover ordinare al gestore uscente, CZETA SPA, la prosecuzione del servizio fino al 31.5.2024, rimandando alla predetta data il decorso dell'efficacia del recesso avvenuto in data 24.05.2024;

- stabilire che alla data del 31.5.2024 si dia luogo, mediante apposita riunione di cui sarà stilato apposito verbale, al passaggio di cantiere tra il gestore uscente ed il nuovo gestore individuato per la gestione della *crisi* generata dall'informativa antimafia al gestore attualmente contrattualizzato;
- ordinare al gestore entrante C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE con sede in VIA DELLE PUGLIE, 47 BENEVENTO, P.IVA 03697610651 la gestione del servizio di igiene urbana, per 30 giorni, a decorrere dal 01.06.2024 al 30.06.2024, del perfezionamento della procedura di affidamento mediante atto gestionale di competenza del Responsabile del Settore Tecnico/Lavori Pubblici, finalizzata ad individuare, temporaneamente, un nuovo operatore economico nelle more dell'espletamento di una nuova gara;
- ordinare al Responsabile del Settore Tecnico/Lavori Pubblici di adottare gli atti gestionali conseguenti a tale ordinanza ed, alla scadenza della stessa, provvedere al perfezionamento dell'affidamento mediante atto gestionale, finalizzato ad individuare, temporaneamente, un nuovo operatore economico nelle more dell'espletamento di una nuova gara;

PRESO ATTO che:

- il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani fa parte dei servizi essenziali che non possono essere soggetti ad interruzione e che, pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dello svolgimento della nuova procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, si rende necessario affidare la gestione del servizio ad un nuovo operatore economico individuato, compatibilmente con il contesto emergenziale attuale, nel rispetto dei principi del **codice dei contratti** e secondo le garanzie di cui all'**art. 1, co. 52 e ss., della L.190/2012** (procedura di cui al prot. 4132 del 22.05.2024 e prot. 4178 del 24.05.2024);
- all'esito della procedura informale espletata dal Responsabile del Settore Tecnico/Lavori Pubblici (procedura di cui al prot. 4132 del 22.05.2024 e prot. 4178 del 24.05.2024) protesa comunque a garantire, compatibilmente con il contesto emergenziale attuale, il rispetto dei principi del codice dei contratti, è stato individuato l'operatore economico C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE con sede in VIA DELLE PUGLIE, 47 BENEVENTO, P.IVA 03697610651, ricercato esclusivamente all'interno delle liste di cui all'art. 1, co. 52 e ss., della L.190/2012;
- è necessario assicurare la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, trasporto a recupero e/o smaltimento del territorio del Comune di Mignano Monte Lungo;
- ricorrono i motivi dell'urgenza per affidare, mediante provvedimento *extra ordinem*, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura finalizzata all'individuazione di un nuovo operatore economico per la fase emergenziale, la gestione del servizio alla società C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE con sede in VIA DELLE PUGLIE, 47 BENEVENTO, P.IVA 03697610651, individuata mediante procedura informale e semplificata dal Responsabile del Settore Tecnico/Lavori Pubblici;
- ricorrono altresì i motivi per prendere atto della determina del Responsabile del Settore Tecnico/Lavori Pubblici RG n. 141 (n. 254 della raccolta generale) del 24.05.2024 con la quale è stato dichiarato il recesso e la risoluzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94, comma 2, del vigente D.lgs. 159/2011 e dell'art. 108, comma 2, del D.lgs. n. 50/del contratto di appalto rep. 688 del 20.02.2024 stipulato tra il Comune di Mignano Monte Lungo e Czeta SpA (partiva iva 04352200234) quale aggiudicataria del servizio di igiene urbana;
- per le motivazioni di cui ai punti precedenti, si rende necessario garantire la continuità del servizio, trattandosi di servizio pubblico essenziale, a Norma del Decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro in data 28/05/1993, e che pertanto non può essere interrotto, nelle more dello svolgimento della nuova procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, anche in considerazione dello stato emergenziale contingente, garantendo in tal modo la copertura del servizio in quanto lo stesso non dovrà subire sospensioni, neanche per una giornata, evitando così ritardi e danni all'Ente ed ai cittadini;

RILEVATO pertanto che ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienico sanitaria ed ambientale, per cui si debba assicurare la continuità del servizio nelle more della definizione delle procedure per l'affidamento

del pubblico servizio nel rispetto della normativa vigente in materia e che non possa essere imputato a questo Ufficio il ritardo nell'espletamento delle relative procedure di gara;

VISTO l'art. 198 del D.lgs. n. 152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 50, co. 5, del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo n°18 agosto 2000 n° 267, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti in materia sanitaria e di igiene pubblica;

VISTO l'art. 54, co. 4 del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo n°18 agosto 2000 n° 267, in materia di "provvedimenti contingibili e urgenti";

VISTO l'art. 12 del D.lgs. 1/2018 (Codice di Protezione Civile);

RITENUTO pertanto necessario e doveroso procedere all'adozione per un (1) mese, di specifica ordinanza finalizzata ad individuare, temporaneamente, un nuovo operatore economico in applicazione del codice dei contratti, nelle more dell'espletamento di una nuova gara;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 50;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO

Della determina del Responsabile del Settore Tecnico/Lavori Pubblici n. 141 (n. 254 della raccolta generale) del 24.05.2024 con la quale è stato dichiarato il recesso e la risoluzione del contratto rep. N. 688 del 20/02/2024 registrato al n. 9276 serie 1T del 22/03/2024, in forza del quale, il servizio veniva affidato alla società CZETA SpA, con sede in Vicenza (VI) alla via Biron Di Sopra 185 – 36100, P.IVA 04352200234;

che gli effetti del recesso decorrono dal passaggio di cantiere tra il gestore entrante ed il gestore uscente;

ORDINA

Di stabilire in data 01.06.2024 la data a decorrere dalla quale il nuovo operatore economico società C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE con sede in VIA DELLE PUGLIE, 47 BENEVENTO, P.IVA 03697610651, prenda in carico la gestione del servizio;

Di stabilire in data 31.05.2024 il passaggio di cantiere, mediante specifica riunione da verbalizzare tra gestore uscente e gestore individuato in emergenza;

In via temporanea ed urgente, al fine di evitare un grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria, alla società C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE con sede in VIA DELLE PUGLIE, 47 BENEVENTO, P.IVA 03697610651 nella persona del Legale Rappresentante, di prendere in carico la gestione dei servizi di igiene ambientale per 30 (trenta) giorni, a decorrere dal 01.06.2024, alle condizioni stabilite con la procedura informale condotta dal Responsabile del Settore Tecnico /Lavori Pubblici prot. n. 4132 del 22.05.2024 e prot. n. 4178 del 24.05.2024, nelle more del perfezionamento dell'affidamento all'operatore .C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE con sede in VIA DELLE PUGLIE, 47 BENEVENTO, P.IVA 03697610651 mediante atto gestionale, fino al 31.12.2024 o per il minor tempo necessario all'espletamento di una nuova gara;

Al Responsabile del Settore Tecnico/Lavori Pubblici del Comune di Mignano Monte Lungo, di provvedere ad impegnare la spesa di cui alla presente ordinanza con proprio atto gestionale;

Al Responsabile del Settore Tecnico/Lavori Pubblici del Comune di Mignano Monte Lungo, di procedere al perfezionamento, con atto gestionale, dell'affidamento all'operatore C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE con sede in VIA DELLE PUGLIE, 47 BENEVENTO, P.IVA 03697610651, del servizio di igiene urbana fino al 31.12.2024, secondo le risultanze della procedura informale condotta con note prot. n. 4132 del 22.05.2024 e successiva prot. n. 4178 del 24.05.2024, e nelle more dell'espletamento di una nuova gara;

Sempre al fine di garantire la continuità del servizio, alla società Czeta S.p.a, incaricata del servizio in oggetto giusto contratto rep 688/2024, in virtù della presente ordinanza, di adottare un atteggiamento di massima collaborazione al fine di consentire il subentro del nuovo operatore economico che sarà individuato per la gestione del servizio in emergenza.

Ai competenti uffici comunali la gestione amministrativa e finanziaria per rendere esecutiva la presente ordinanza, richiamando sul punto quanto disposto dall'art. 650 del codice penale;

Stante l'urgenza, il presente provvedimento deve intendersi immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

DEMANDA

Al Settore di Polizia Locale di Mignano Monte Lungo e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo circa l'ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

· alla Prefettura di Caserta - protocollo.prefce@pec.interno.it;

- ·All'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Caserta - protocollo@pec.provincia.caserta.it;
- ·Al Presidente della Regione Campania - urp@pec.regione.campania.it;
- . Al Presidente del consiglio dei Ministri – presidente@pec.governo.it;
- Al Ministro dell'Ambiente – segreteria.ministro@pec.minambiente.gov.it;
- Al Ministro della Salute - spm@postacert.sanita.it;
- . Responsabile del Settore Tecnico/Lavori Pubblici;
- al Comando di Polizia Locale di Mignano Monte Lungo - sede;
- al Comando Carabinieri - Stazione di Mignano Monte Lungo –
- alla società Czeta SPA;
- alla società C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE;

Che la stessa venga inoltre:

- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

AVVERTE

che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania, entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to (Ing. Domenico Iannetta)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
Andrea De Luca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 24-05-2024, al n. 372.

Mignano Montelungo, 24-05-2024

II